



Stefano BANDECCHI  
***Sindaco***

**Alla Prefettura di Terni  
Viale della Stazione TERNI**

**Alla Questura  
Via Antiochia TERNI**

**Al Comando Provinciale Carabinieri  
Via L. Radice TERNI**

**Al Comando Provinciale Guardia di Finanza  
Via Bramante n. 45 TERNI**

**Al Comando Provinciale del Corpo Forestale  
dello Stato di Terni  
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Al Comando della Polizia Locale  
della Provincia di Terni  
Viale della Stazione TERNI**

**Alla USL Umbria n. 2  
Via Bramante TERNI**

**All' A.S.M. Terni S.p.A.  
Via Bruno Capponi TERNI**

**Alla Confcommercio  
Largo Volfango Frankl, 10 TERNI**

**Alla Confesercenti  
Via Carrara n. 15 TERNI**

**Alla CNA – Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa  
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Alla Confartigianato di Terni  
Via L. Casale n.9 TERNI**

**Alla Confindustria di Terni  
Via A. Garofoli, 13 TERNI**

**Alla Confapi  
Via Manara, 6 TERNI**

**Alla Coldiretti  
Viale Donato Bramante, 3/A TERNI**

**Alla Direzione Polizia Locale  
SEDE**

**Alla Direzione Serv.Dig.  
Inn.Cult. Ev.Val.-Turismo  
SEDE**

**Alla Direzione Lavori Pubblici-  
SEDE**

**Alla Direzione Economia e Lavoro-Promozione del  
Territorio-Ambiente  
SEDE**

**OGGETTO: Divieto di asporto bevande in vetro** ai fini del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana nelle aree site all'interno del centro urbano – **dal 01.12.2025 al 30.04.2026.**

## **IL SINDACO**

**Constatato** che continua a registrarsi un imponente afflusso di persone nelle aree interessate dalla presenza di attività di ristorazione, con particolare riguardo alla possibilità di consumo al tavolo anche negli spazi all'aperto, soprattutto nelle zone del centro città con particolare concentrazione nelle giornate di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi;

**Considerato che**, al fine di prevenire i principali problemi dovuti alla massiccia presenza di persone al di fuori dei locali, nelle immediate vicinanze degli stessi, in altri spazi pubblici o aperti al pubblico, luoghi in cui più si evidenzia la problematica relativa alla presenza di vetro derivante dal consumo sul posto delle bevande, si rende necessario prorogare l'Ordinanza prot. n. 066890 del 23.04.2025 relativa al divieto di asporto di bevande in vetro;

**Rilevato che**, nei luoghi pubblici di forte aggregazione, siti all'interno del centro urbano, vengono sovente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che fruiscono a diverso titolo di tali spazi e per i residenti delle zone oggetto di tali fenomeni;

**Considerato inoltre che** si rende necessario contemperare tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, oltreché quelli relativi al decoro, quelli connessi all'ordine e alla sicurezza urbana, nonché alla pubblica incolumità, oltre all'esigenza di limitare fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità ed al riposo dei residenti delle aree coinvolte;

**Vista** la nota della Questura di Terni, assunta al prot. n.0173632 del 29.10.2025 ove si richiede di prorogare l'ordinanza sindacale n. 066890 in scadenza al 30.11.2025 tenuto conto dell'esigenza *"di mantenere tale misura ai fini dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica"* e che tale istanza è stata positivamente accolta in seno al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

**Ritenuto che** il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante della comunità locale, *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento dalle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti"* adotta ordinanze contingibili e urgenti, secondo quanto previsto dall'art. 50, quinto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**Atteso che:**

in occasione di riunioni di coordinamento svoltesi anche presso la locale Questura, è emerso che permangono le seguenti esigenze al fine di prevenire eventuali criticità, già emerse nel passato, anche in relazione a episodi di violenza e aggressioni fra giovani, nella prospettiva di eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

- ☐ in concomitanza con la ormai consolidata ripresa delle attività e conseguente intensificazione dei momenti di aggregazione di persone negli spazi esterni ai locali e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, in particolare nelle zone centrali della città, si ravvisa la necessità di un apposito provvedimento sindacale che vieti la detenzione di contenitori di vetro, al fine di prevenire fenomeni di violenza in considerazione della potenziale pericolosità di tali contenitori, interi e/o frantumati, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, spesso fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- ☐ necessità di proseguire nell'adozione di provvedimenti sanzionatori in relazione ad episodi di cessione di bevande alcoliche a persone minori di anni 18 non disciplinata da norme specifiche nell'ordinamento attuale;

**Richiamata** la propria Ordinanza prot. n.066890 del 23.04.2025, scadente il 30.11.2025;

**Considerato ulteriormente che:**

- ☐ si rende indispensabile proseguire nella prevenzione e contrasto di comportamenti che possano offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico;
- ☐ non sussistono disposizioni per imporre in via ordinaria il divieto in questione, rendendosi pertanto necessario il ricorso al potere di ordinanza ai sensi dell'art.50,

comma 5, D.lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

**Visti** al riguardo:

- ☐ l'art. 50, comma 5, D.lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- ☐ il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48;

## **ORDINA**

### **1.**

- 1.1 **Dalle ore 15.00 alle ore 06.00** del giorno successivo, **del venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi**, a partire dal **01.12.2025** e **fino al 30.04.2026**, nelle seguenti aree e zone del centro delimitate dalle seguenti vie, incluse nei divieti, e segnatamente **Piazza Tacito** (compresa), **Viale della Stazione, Piazza Dante** (compresa), **Viale C. Dentato, piazzale della Rivoluzione Francese** (compreso), **Viale C. Dentato, Via della Bardesca, Piazza Buozzi, Corso Vecchio, Via della Biblioteca, Via Carrara, Lungonera Cimarelli, Via Vittime delle Foibe, Corso del Popolo, Via dell'Annunziata, Piazza Briccialdi, Via Mirimao, Via Carducci, Via Botticelli, Piazza Dalmazia** (compresa), **Via della Vittoria, Via C. Battisti**, come evidenziato nella planimetria allegato "1" e costituente parte integrante della presente ordinanza nonché il **Parco la Mola ex SICE- Via Mola di Bernardo** evidenziato nell'allegato "2" parte integrante della presente ordinanza;

### **E' VIETATA:**

### **2.**

- a) la **detenzione di contenitori di vetro**, ai fini dell'immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo;
- b) la **vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro**. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all'ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall'esercente all'interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi;
- c) la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro** da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate.

**I divieti di cui alle lettere b) e c)** si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché eventi organizzati da associazioni senza fini di lucro, e presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati, qualora consentiti dalla normativa emergenziale vigente.

Nelle precitate aree la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita** unicamente nei seguenti casi, sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:

- tramite servizio assistito al tavolo all'esterno dei locali di esercizio o all'interno, qualora consentito;

- sulle rispettive aree e spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati;
- per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.

Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale, per le violazioni di cui al **punto 2.** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

| <b>PARTE DEL DISPOSITIVO</b>                 | <b>IMPORTO DELLA SANZIONE</b> | <b>SANZIONE COMMINATA</b> |
|--|-------------------------------|---------------------------|
| Punto <b>2</b> lettera <b>a)</b>             | da € 50.00 a € 300.00         | € 100.00                  |
| Punto <b>2</b> lettera <b>b)</b> e <b>c)</b> | da € 100.00 a € 500.00        | € 166,66                  |

Nel caso di cui al punto **2** lettera **a)** i contenitori di vetro dovranno essere consegnati agli agenti operanti che provvederanno al corretto e sicuro conferimento.  
In caso di reiterazione dell'illecito amministrativo di cui al punto **2** lettere **b)** e **c)** si determina la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata di giorni 10 (dieci) disposta da parte dell'Autorità competente.

3. Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale **è vietata altresì** la cessione di bevanda alcolica per interposta persona a minore degli anni 18.

Per la violazione di cui al **punto 3.** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

| <b>PARTE DEL DISPOSITIVO</b> | <b>IMPORTO DELLA SANZIONE</b> | <b>SANZIONE COMMINATA</b> |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Punto 3                      | da € 80.00 a € 480.00         | € 160.00                  |

#### **SI RICHIAMA ALTRESI'**

la disciplina relativa ai limiti di orario previsti per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche (Legge 125/2001, D.L. 117/2007 come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120) come di seguito schematizzata, indicando la fascia oraria in cui possono non essere vendute o somministrate le bevande alcoliche a seconda della tipologia di esercizio:

| <b>Tipologia attività</b> | <b>Orari</b> | <b>Sanzioni</b> | <b>Riferimenti normativi o sanzioni</b> |
|---------------------------|--------------|-----------------|---|
|                           |              |                 |   |

|   |  |                       |                                   |
|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>D.L. 117/2007<br/>art.2<br/>Pubblici esercizi</b>  | divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6 del mattino | da € 5.000 a € 20.000 | art. 6 comma 2 D.L. 117/2007      |
| <b>D.L. 117/2007<br/>art.2<br/>Spazi e aree pubblici</b>  | divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6                     |                       | art. 6 comma 2 D.L. 117/2007      |
| <b>D.L. 117/2007<br/>art.2<br/>Circoli privati</b>  | divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6             | da € 5.000 a € 20.000 | art. 6 comma 2 D.L. 117/2007      |
| <b>D.L. 117/2007<br/>art.2bis Esercizi di vicinato compresi distributori automatici su area privata</b> | divieto vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6                                       | € 5.000 a € 20.000    | comma 2-bis, art. 6 D.L. 117/2007 |
| <b>L. 125/2001 art. 14bis Distributori automatici su A.P.</b>   | divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7                    | da € 5.000 a € 30.000 | Art. 14 bis L.125/01              |

#### **AVVERTE CHE**

La presente ordinanza è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore dal giorno 01.12.2025.

Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Locale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.

**IL SINDACO**  
Stefano  
BANDECCHI  
Firmato digitalmente



## ALLEGATO 1







ALLEGATO 2

VIA ALFREDO URBINATI

VIA CAMPOMICCIOLO

VIA GISA GIANI

VIA SARA TABARRINI

VIA ALBERTO STADERINI

VIA MOLA DI BERNARDO



Comune di Terni

Comune di Terni

Ufficio SIT-Toponomastica

